

354

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. gennaio 1862 e 10. febbrajo 1863.
dal Ministro della Marina*

OGGETTO

Corso straordinario alle Scuole di Marina

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186



MINISTERO DELLA MARINA

Gabinetto del Ministro

N.º 3368.

Oggetto

Admissione di 3. M. Decelli

All' Onorevole
Sig. Presidente della
Camera dei Deputati
Romano

30
2336


204

Romano, addì 4. Dicembre 1868.

Il Colloperito pregiato trasmettendo
alla S. P. Onorerolissima i Decreti
originali, con cui S. M. gli dava
facoltà di presentare al Parlamento
i due Progetti di Legge relativi,
l'uno all'apertura di un corso
straordinario Suppletivo alle M. Scuole
di Marina, e l'altro alla istituzione
di un' Accademia Navale in
Livorno, stati depositati sul Banco
della Presidenza M. M. quale ora scopo.
Unico pure alla presente un
Decreto M. in data d'oggi, che lo
autorizza a ritirare il progetto
per il Piano organico della Marina
da lui presentato in un coi due
sopra citati.

A. M. M. M.
addì 4. Dicembre 1868

N.B. Indicare nella Risposta
il Numero e la data del presente.



Ministero della Marina

Relazione alla Camera dei Deputati
per l'apertura di un corso straordinario sup-
pletivo alle Regie Scuole di Marina.

Signori

Sullo scorcio dell'ultima sessione
parlamentare l'onorevole Conte
di Persano, allora Ministro della
Marina, presentava alla vostra
approvazione un progetto per l'aper-
tura di un corso suppletivo alle
16^e Scuole della Marina.

L'utilità, o dirò meglio, la
necessità che siffatto progetto ottenga
sanzione di legge, non potasi per-
fermo disconoscere da chi presen-
tamente è preposto all'ammi-
nistrazione della Marina, poiché
le ragioni che allora lo consiglia-
vano esistono tuttora, e anzi che
scemare, crebbero a maggiore
evidenza.

Quel progetto medesimo
ritirato perché occorreva mutarne

i termini di tempo, e modificarlo in
alcune altre parti, segnatamente in
quella che riguarda alla spesa (ridotta
da £ 450,000 a £ 100. mila) il
Presidente ha in oggi l'onore di sotto-
porre nuovamente all'approvazione
Del Parlamento

Sig.ori! il numero degli Ufficiali
della nostra Marina non è pari
all'incremento del nostro Naviglio,
che tra breve per le molte scavi, e
i diversi modi di costruire e di
armare ad esse applicati avremo
potente.

L'avvisare a quei provvedimenti
che ci possono togliere dal pericolo
di avere un'armata senza Ufficiali
è cosa urgente, massime se si
considera quale sorte di studi sia
necessaria agli Ufficiali stessi.

Ne le scuole di Marina di
Genova e di Napoli che altra volta
bastavano appena ai due separati
Regni di Sardegna e delle Due
Sicilie, ora nella mutata condi-
zione delle cose possono per
modo alcuno sovvenire ai crescenti
bisogni della Marina Militare del
Regno. Esse in quest'anno davan-
no appena sedici aspiranti guardie
Marine di 1^o, mentre novanta
Sottotenenti di Napoli mancano

S

ai quadri, e terminate le costruzioni
(ordinate) nei Cantieri Esteri e nazionali
si dovrà per provvedere all'armamento
loro, accrescere di 200. Ufficiali
l'attuale numero di essi.

Il chiamare a far parte degli
ufficiali di Ruffello la benemerita classe
dei Capitani della Marina Mercantile
come già fecero i predecessori del
Rifendente, di essi scagno numero si
accrescerebbe il quadri dello Stato
Maggiore della Marina, così che è
necessario di provvedere per insoliti
modi al bisogno.

È l'esempio di siffatti modi ci
diedero più volte gli onorevoli Mi-
nistri della Guerra, coll'istituire
corsi eccezionali d'insegnamento
militare, ed ammettere ad essi
molti dei giovani che erano sparsi
per le varie Scuole ed Università
dell'Italia.

Lo schema di legge che oggi
il Rifendente ha l'onore di presen-
tarvi, o Signori, mira a stabilire
anche per la Marina un corso di
studi suppletivo a quello delle
Scuole di Napoli e Genova, ed egli
confida che voi lo accoglierete
con quel favore col quale in ogni
tempo curate le cose della Marina

Progetto di Legge
VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Articolo 1°

Alle vacanze esistenti nel numero delle Guardie Marine le quali non si possono colmare coi mezzi consentiti dalla legge 11. Dicembre 1853. sull'avanzamento dell'Armata di Mare sarà provveduto nel modo preferito dalla presente Legge.

Articolo 2°

È aperto un corso suppletivo alle Regie Scuole di Marina per aspiranti al posto di Guardiamarina di 1° Classe nello Stato Maggiore Generale della Marina. Se i concorrenti oltrepassino il numero di 500. avranno diritto alla precedenza per l'ammissione quelli che avranno meglio corrisposto agli esami di quelli all'Art. 1°; e a parità di merito quelli che comprovino di avere combattuto per l'italiana indipendenza.

Articolo 3°

Il detto corso sarà aperto col primo di del prossimo mese di Giugno, e vi saranno ammessi i giovani che facciano constare:

- 1° Di essere Italiani
- 2° Di non aver compiuto al 1° Giugno suddetto l'età di anni 22. e Di aver compiuta quella di anni 16.
- 3° Di essere fisicamente idonei al servizio militare.

Articolo 4°

Essi giovani dovranno inoltre prestare con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:

Matematiche pure
Elementi di fisica generale e sperimentale
Elementi di Geografia.
Elementi di Lingua francese
Lingua Italiana

3

Articolo 5.^o

Saranno ammessi al concorso non solo i giovani estranei alla Marina Militare, ma egualmente tutti quelli ad essa appartenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dall'Art. 3.^o, e sieno in grado di sostenere l'esame prescritto dall'Art. 4.^o della presente Legge.

Articolo 6.^o

I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento d'esami, saranno classificati per ordine di merito.

Essi sia per la condizione e la disciplina, sia per le competenze verranno considerati come Guardie Marine di 2.^a Classe, e ne restituiranno l'uniforme.

Articolo 7.^o

Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessarj ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino.

Il corso degli studi sarà compiuto a bordo di una Nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito regio Decreto, e durerà 12. mesi.

Articolo 8.^o

La Nave di cui all'Articolo precedente sarà considerata per gli effetti della Legge 20. Maggio 1851, siccome armata in tempo di pace.

Per i giovani già appartenenti alla Marina Militare dello Stato il tempo passato a bordo della nave anzidetta sarà considerata come continuazione del servizio militare.

Articolo 9.^o

La nomina a Guardia Marina di 1.^a Classe luogo posto compiuto l'intero corso:

Restaranno esclusi

1.^o Coloro che sieno fossero resi inmersitevoli per le stesse colpe e punizioni contemplate nel Decreto di sordinamento delle Scuole di Marina in Data 24. febbrajo 1868. per l'espulsione o il rinvio degli Allievi dalle Scuole mediche;

2.^o Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

3.^o Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare.

Articolo 10.^o

Gli aspiranti esclusi per le circostanze indicate nei §§ 2.^o e 3.^o dell'articolo precedente potranno essere chiamati a coprire un posto competente nelle altre corporazioni della M.^e Marina.

Articolo 11.^o

Gli aspiranti nominati Guardie Marine di 1.^a Classe saranno classificati secondo l'esito degli esami che dovranno prestare al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi col Regio Decreto di cui all'Art. 7.^o

In quanto alla sede di assegnazione nel corpo della Marina, verranno collocati immediatamente dopo gli Allievi delle Scuole di Marina che all'1.^o Grade del corrente anno entreranno nel 3.^o anno di corso.

Articolo 12.

Le spese relative al corso suppletivo degli Aspiranti Guardie Marine di 1.^a Classe saranno stabilite nel bilancio passivo della Marina per gli Anni 1863. e 1864. in un capitolo apposito intitolato Corso straordinario suppletivo alle Scuole di Marina.

È aperto a quest'uopo al nostro Ministro della Marina un credito di Lire 160,000. Delle quali lire 93,000. nel Bilancio del 1863. e Lire 67,000. in quello del 1864.

И. В. П. А.

170



Ministero della Marina

Progetto di Legge per l'apertura
di un corso straordinario suppl.
tivo alle N^e Scuole di Marina

Onorevoli Signori!

Il progresso della umanità, nella via delle Scienze e nelle arti, necessariamente ha dato alla sola forza dei mezzi finanziari di cominciare e riassumere l'opera dell'incremento. Colle Nazioni, ed il tempo, questo elemento necessario alla produzione del lavoro, ha costituito il punto a giunta nuova potenza. E noi, sorretti da questa verità, ci avvaleremo della industria privata dell'Inghilterra, della Francia e dell'America per formare un Corso di Scuola di Navi, poichè le costruzioni dei nostri Cantieri non bastano a tanto, ed eravamo convinti che fosse a disprezzarsi ogni sacrificio di denaro per ottenere l'utile.

Ma il numero degli
Ufficiali non è pari all'ot-
to incrementol della Flotta,
che avremo tra breve forte per
le molte navi, e per la po-
tenza di nuovi ingegni; ed
è cosa urgente, l'avvisare
quei provvedimenti che ci
solgano dal pericolo di
avere un' armata senza
Ufficiali, massime se si
considera, quale dote di
Studi sia necessaria agli
Ufficiali.

Un' Riferente da opera ad
un miglior riordinamento
delle Scuole Navali, che Egli
Spera riuscirà adatto alla
crescente condizione delle nostre
forze di mari, perché se
le due Scuole di Genova e
di Napoli bastavano altra
volta appena ai due cepti
Regni di Sardegna e delle
Due Sicilie, esse presente-
mente sono insufficienti
alla Educatione ed istruzione
marinara di quel nu-
mero di Ufficiali del quale
abbisogna il nuovo Regno.

Quando le costruzioni
ordinate nei Cantieri esteri
e nazionali avranno toccato
il compimento loro, per

2

provvedere all'armamento or-
dinario del Naviglio, dovran-
no essere accresciuti al con-
fetto numero, oltre 3000
Ufficiali; e Giattantiol; o
Signoril, di Novanta Sotto-
tenenti di Pascello, che
mancano ai quadri, le due
Scuole predette non possano
darci che sedici Aspiranti-
Guardie-marine che nel
quest'anno avranno com-
piuto il corso di Studi.

Il Referente è di avviso
che, ricalcando le orme dei
suoi predecessori, col chiamare
a far parte della Marina
di Guerra la bravermerita
classe dei Capitani mercan-
tili o dei Piloti della Ma-
rineria Militare, di scarso
fisso numero si armen-
terebbero i quadri degli Uf-
ficiali di Pascello; e però
sia mestieri di provvedere
altrimenti.

Quando i bisogni dello
Esercito, al quale è affidata
e compirà, l'opera totale del-
la nostra indipendenza, con-
sigliarono ai Ministri della
Guerra di avvalersi dei Giova-
ni che erano sparsi per le
varie Scuole e per le Università

3

D'Italia, si provvede alla educa-
zione loro militare coll'istitu-
re insoliti corsi d'insegnam-
mento: e l'opera rispose al
pensierot.

A questi corsi eccezionali
d'insegnamento ora è neces-
sario di addizionare esercizio
per la marina; e lo schema
di legge che vi propono il
preferente stabilisce il modo
col quale debbesi istituire.

Ed egli confida che il
Parlamentot nella solleciti-
tudine colla quale si de-
vi ogni tempo opera a
quanto riguarda la no-
stra Marina, vorrà acco-
gliere favorevolmente l'un-
detto progetto.

N. 396

Progetto di legge presentato sul Senato
nella Manica / Penne /

Istituzione di una scuola per la
marina militare

Turnata del 18. Novembre 1862.

244
- 53

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Progetto di Legge

Articolo 1°

Le vacanze esistenti nel quadro delle Guardie Marine che non si possono colmare coi mezzi ordinati dalla Legge 11. Dicembre 1868. sull'avanzamento dell'armata di mare, saranno occupate da giovani che riuniscano le condizioni seguenti:

1.° Espere Italiani.

2.° Aver compiuto il 17^{mo} anno di età al 1° Gennaio 1863, e tutto al più compiere il 22^o nel corso dell'anno stesso 1863.

3.° Risultare fisicamente idonei al servizio Militare.

Articolo 2°

Essi giovani dovranno inoltre prestare con successo un esame sulle seguenti materie:

1.° Matematiche pure;

2.° Elementi di Fisica generale e sperimentale;

3.° Elementi di Lingua francese;

4.° Lingua Italiana.

Articolo 3°

Saranno ammessi al concorso non solo i giovani estranei alla Marina militare dello Stato ma eziandio tutti quelli ad essa appartenenti, quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1°, e siano in grado di sostenere l'esame prescritto dall'art. 2° della presente Legge.

— Articolo 4.° —

Allo scopo di fornire ai giovani suddetti i mezzi di acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino, è istituito un corso suppletivo alle Regie Scuole di Marina che durerà 15. mesi, a bordo d'una nave da guerra stanziata in un Porto dello Stato giusta le norme da stabilirsi con apposito Regio Decreto.

Il detto corso sarà aperto non più tardi del giorno primo febbrajo 1863.

— Articolo 5.° —

La nave di cui all'articolo precedente, sarà considerata per gli effetti della Legge 20. Gennajo 1851, siccome armata in tempo di pace.

Per i giovani già appartenenti alla Marina militare dello Stato, il tempo passato a bordo della nave anzidetta, sarà considerato come continuazione di servizio militare.

— Articolo 6.° —

I giovani conorrevuti riconosciuti idonei, saranno ammessi al suddetto corso suppletivo col titolo di Aspiranti Guardie Marine di 1.ª Classe. Per condizione saranno considerati come gli Allievi delle Regie Scuole di Marina del corso complementare, di cui vestiranno l'uniforme. Essi godranno però le competenze delle Guardie Marine di 1.ª Classe.

— Articolo 7.° —

Se i richiedenti oltrepassino il numero di Centoventi avranno diritto alla precedenza per l'ammissione:

- 1.° Quelli che abbiano meglio corrisposto agli esami di quali all'articolo 2.º;
- 2.º E a parità di merito, quelli che comprovino di avere combattuto per la italiana indipendenza.

— Articolo 8.° —

I giovani ammessi dovranno prestare il giuramento militare nelle forme prescritte, e saranno soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'armata di mare.

— Articolo 9.° —

La nomina a Guardia Marina di 1.ª Classe, e la loro anzianità relativa verrà stabilita, dopo compiuto l'intero corso di applicazione di 15. mesi, secondo l'esito

Degli esami che dovranno prestare ultimato il corso medesimo, giusta il programma da determinarsi col Regio Decreto indicato all'articolo 4: _____

In quanto alla sede di anzianità nel corpo della Marina, essi verranno collocati immediatamente dopo gli Allievi delle Regie Scuole di Marina, che dal 1.° Novembre del corrente anno entreranno nel 3.° anno del corso. _____

— Articolo 10° —

Saranno esclusi dalla nomina:

1.° coloro che ne fossero resi immeritevoli per gli stessi delitti e demeriti contemplati nel Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di Marina in data 21. febbrajo 1861, per l'espulsione o il rinvio degli Allievi dalle scuole medesime;

2.° Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie nel corso d'applicazione; _____

3.° Quelli che avranno date non dubbie prove di non potersi abituare alla vita del mare. _____

— Articolo 11° —

Le spese relative al corso suppletivo degli Aspiranti Guardia Marina di 1.° classe saranno stabilite nel Bilancio passivo della Marina per gli anni 1863 e 1864 in un Capitolo apposito intitolato Corso straordinario suppletivo alle Regie Scuole di Marina. _____

È aperto a quest' uopo al Nostro Ministro della Marina un credito di Lire 1110,000. delle quali Lire 276,000. nel Bilancio del 1863, e 834,000. in quello del 1864. _____

N° 384

N° 388

Progetto di legge presentato dal Ministro
della Pubblica Istruzione

Accensione delle due scuole di musica
in una sola di appunire il nome
di Regina Accademia musicale.

Presentato nel 19. Aprile 1862.

— Il Ministro —

N° 384

— Il Ministro —

213

VITTORIO EMANUELE II.



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*Sulla proposta del Ministro per la Marina
Abbiamo Decretato e Decretiamo
Articolo Unico*

*Il predetto Nostro Ministro per la Marina
è autorizzato a presentare alla Camera Dei
Deputati un progetto di Legge per l'apertura
di un corpo straordinario suppletivo alle
Scuole di Marina.*

Dato a Torino addì 5. febbrajo 1863.



354.

715

VITTORIO EMANUELE II.



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro della
Marina

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Articolo unico

Il predetto Nostro Ministro è autorizzato a presentare al Parlamento un Progetto di Legge per l'apertura di un Corso straordinario³ Suppletivo alle N. Scuole di Marina, ed a sostenere davanti al Parlamento la discussione dello stesso Progetto.

Dal Corino 20. Novembre 1862.

es. Ferraro